Contratto di appalto per i
Servizi di e-mail marketing per BTO
CIG: BD8B2A94EB
CUP: G59I26000350003
Codici commessa: EVPR/45

*

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA n. 05468660484, in persona del suo Direttore, Francesco Palumbo, nato a Roma il 3 agosto 1966, codice fiscale PLMFNC66M03H501V, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima, di seguito denominata per brevità anche soltanto "**Committente**" o "**FST**";

E

Palabra Società Benefit S.r.l., con sede legale a Ravenna, in via Magazzini Anteriori n. 27, codice fiscale e partita IVA n. 02702330396, in persona della legale rappresentante, […], Società di seguito denominata anche soltanto "**Affidataria**" o "**Operatore economico**";

congiuntamente indicate anche solo come "**Parti**"

Convengono quanto segue

Art. 1 - RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto presso la Committente

1. Presso la Committente, i ruoli di Responsabile Unica del Progetto (RUP) e di Direttrice dell'esecuzione del contratto (DEC), ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche soltanto "Codice"), è assunto dalla Responsabile dell'Area Progetti Comunitari e Territoriali di FST, Adriana De Cesare (recapito e-mail: a.decesare@fst.it). Responsabile della fase procedimentale dell'affidamento del presente contratto è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare di FST.

Art. 2 – Oggetto del contratto di appalto e termine per la consegna all'Affidataria

1. Il presente contratto ha per oggetto i servizi di e-mail marketing da prestarsi per la promozione dell'edizione di BTO dell'anno 2026 che si svolgerà nei giorni dal 10 al 11 di novembre prossimo.
2. L'Affidataria si impegna, in particolare, a eseguire i servizi qui di seguito elencati:
   a) audit dell'account Mailchimp e delle liste contatti;
   b) rewarming dell'account, necessario visti i nuovi requisiti relativi alla deliverability dei messaggi inviati dai "bulk sender";
   c) coordinamento tecnico con chi gestisce il sistema di ticketing, per integrazione dei dati sui biglietti acquistati;
   d) predisposizione del template delle comunicazioni, in coerenza con il brand kit dell'edizione 2026;
   e) invio delle DEM per la comunicazione del programma, la promozione delle iscrizioni e dell'area espositori, in coordinamento con il team comunicazione.
3. La descrizione dettagliata delle singole prestazioni che l'Affidataria si impegna a erogare è contenuta nell'Offerta formulata dall'Affidataria medesima, riportata in calce al presente contratto (Allegato A – Offerta).

Art. 3 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo riconosciuto all'Affidataria per i servizi sommariamente descritti nel precedente articolo è pari a **€ 9.500,00 (euro novemila cinquecento/00) oltre IVA**. Nel corrispettivo qui indicato deve ritenersi compreso il compenso per ogni prestazione descritta nel presente contratto e nel suo Allegato A - Offerta; pertanto, null'altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l'Affidataria a qualsiasi ulteriore pretesa.

Art. 4 - Modalità di esecuzione dell'appalto di servizi, termini per l'esecuzione e inadempimento

1. I contenuti degli obblighi reciproci per le Parti, discendenti dal presente appalto per l'esecuzione delle prestazioni sopra descritte, sono indicati in questo stesso contratto, nell'Offerta formulata dall'Affidataria (Allegato A - Offerta) e, per ciò che in tali documenti non è espressamente disposto, nelle norme di legge e di regolamento in essi richiamate o ad essi comunque pertinenti.
2. I contenuti dell'Offerta formulata dall'Affidataria s'intendono derogati dalla presente scrittura laddove emergano dei contrasti insanabili tra le previsioni contenute nei rispettivi documenti.

3. Il Termine finale per il completamento di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto è fissato nel giorno 28 febbraio 2027.

Art. 5 - Penali e risoluzione del contratto

1. FST contesterà all'Affidataria per iscritto a mezzo PEC la condotta morosa ed eventuali osservazioni sugli inadempimenti rilevati nel corso dell'esecuzione del contratto in caso di:
- prestazioni svolte in maniera difforme da quanto previsto nel presente contratto e/o nel suo allegato (Allegato A - Offerta);
- ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini previsti nel presente contratto e/o nel suo allegato (Allegato A - Offerta);
- indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Affidataria, nel corso dell'esecuzione del contratto.

2. L'Affidataria, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. Qualora l'Affidataria non presentasse nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste fossero ritenute non adeguate, FST potrebbe applicare:
- in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto previsto nel presente contratto e/o nel Preventivo allegato (Allegato A – Preventivo), una penale di importo compreso tra 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e l'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell'ammontare netto del contratto (da determinare in relazione all'entità delle conseguenze determinate dall'inesatto adempimento);
- in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni e di indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Esecutore, una penale di importo compreso tra 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e l'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell'ammontare netto del contratto (da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo) per ogni giorno di ritardo o irreperibilità accertata dell'Esecutore.

4. Il computo giornaliero della penalità applicabile per il ritardo avrebbe decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'Affidataria avrebbe dovuto adempiere. L'ammontare della penale per l'inesatto adempimento sarebbe determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell'Affidataria non fosse stata rispettosa delle previsioni imposte dal contratto.
5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all'esito del contradditorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sarebbero applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da FST all'Affidataria stessa in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che avessero dato origine all'irrogazione delle penali medesime.
6. In tutti i casi sopra descritti, ove perdurasse l'inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto - procederebbe a inviare una formale diffida all'Esecutore, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, e, nel rispetto dell'art. 122 del Codice, assegnerebbe allo stesso Esecutore un congruo termine per l'adempimento. Scaduto detto termine, il contratto potrebbe essere risolto di diritto, in danno all'Esecutore.
7. Qualora l'ammontare cumulativo delle penali applicate all'Esecutore, complessivamente considerate, raggiungesse un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale del contratto, l'Affidataria sarebbe ritenuta gravemente inadempiente e il contratto potrebbe essere risolto di diritto.
8. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall'inadempimento.
In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno che sopravanzi il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico dell'Esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.
9. L'applicazione delle penali non solleva l'Affidataria dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

Art. 6 – Opzioni per l'esecuzione di prestazioni aggiuntive, divieto di tacito rinnovo, recesso e importo massimo stimato dell'appalto

1. Qualora in corso di svolgimento del rapporto si rendesse necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Committente potrebbe imporne all'Affidataria l'esecuzione con conseguente, proporzionale incremento del corrispettivo, alle condizioni previste nella presente scrittura, ai sensi dell'articolo 120 comma 9 del Codice.
2. È espressamente escluso il tacito rinnovo.
3. La Committente si riserva di prorogare il termine finale del contratto alla data del 28 febbraio 2028, intendendosi così che, in tal caso, le reciproche obbligazioni delle Parti sarebbero replicate nell'esatta misura e

importi anche per l'edizione dell'anno 2027 di BTO. Il termine entro il quale la Committente può esercitare tale opzione di proroga scade il giorno 31 ottobre 2027.
3. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.
4. La facoltà di recedere dal contratto da parte della Committente è riconosciuta e disciplinata dall'articolo 123 del Codice. È fatto divieto all'Affidataria di recedere dal presente contratto.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 comma 4 del Codice, l'importo massimo stimato dell'appalto è pari a € 20.900,00 (euro ventimila e novecento/00) oltre IVA, se dovuta.

Art. 7 – Modalità e termini temporali di emissione e saldo delle fatture

1. Per l'emissione della fattura e il relativo saldo, l'Affidataria e la Committente si attengono alle prescrizioni di seguito elencate:

- Fondazione Sistema Toscana è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. Pertanto, le fatture devono essere inviate tramite canale telematico, usando il codice univoco **M5UXCR1**. Prima dell'emissione della fattura elettronica, una "copia di cortesia" della medesima fattura deve essere altresì trasmessa, in formato pdf, esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: a.decesare@fst.it, apct@fst.it e amministrazione@fst.it;
- La fattura deve essere intestata a:
  Fondazione Sistema Toscana
  Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
  Partita IVA e codice fiscale 05468660484
- L'Affidataria emetterà quattro fatture i cui importi, sommati assieme, saranno pari all'intero corrispettivo all'Affidataria medesima spettante. La ripartizione degli esatti importi sulle rispettive fatture e la relativa data in cui è attesa l'emissione sono indicati qui di seguito:
  - Fattura per l'anticipazione del prezzo pari a € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) oltre IVA, da emettersi al momento della stipula del presente contratto;
  - Due fatture di importo pari a € 3.500,00 (euro tremila cinquecento/00) oltre IVA, da emettersi rispettivamente entro il giorno 30 novembre prossimo e 28 febbraio prossimo;
- Le fatture devono riportare nell'oggetto, rispettivamente, la descrizione sommaria delle prestazioni e i codici di seguito indicati:
  Servizi di e-mail marketing per BTO 2026
  CIG: BD8B2A94EB
  CUP: G59I26000350003
  Codici commessa: EVPR/45
- Il saldo delle fatture avverrà entro 30 giorni d.f.f.m. e sempre dopo che, comunque, FST avrà provveduto a completare la verifica della regolarità contributiva dell'Affidataria presso i competenti enti previdenziali, tramite richiesta e ricezione del DURC.

Art. 8 - Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali nell'esecuzione del contratto e obblighi dell'Affidataria

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, e il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "GDPR"), l'Affidataria è tenuto a trattare i dati personali oggetto delle attività affidate esclusivamente per l'esecuzione del presente Contratto, nel rispetto delle disposizioni del GDPR, della normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni documentate impartite da Fondazione Sistema Toscana ai sensi del presente articolo.
2. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, Fondazione Sistema Toscana, in qualità di Titolare del trattamento, nomina l'Affidataria quale Responsabile del trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito e per le finalità connesse all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto di appalto. Il Responsabile è tenuto a trattare i dati personali esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate impartite dal Titolare, contenute nel presente

Contratto e nelle eventuali ulteriori istruzioni impartite per iscritto dal Titolare nel corso dell'esecuzione del rapporto, comprese quelle relative, ove applicabile, ai trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Qualora il Responsabile ritenga che un'istruzione impartita dal Titolare violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione europea, relative alla protezione dei dati personali, ne informa immediatamente il Titolare. Qualora il Responsabile sia tenuto, in forza del diritto dell'Unione europea o dello Stato italiano cui è soggetto, a effettuare un trattamento o un trasferimento di dati personali non previsto dalle istruzioni del Titolare, ne informa il Titolare prima di procedere al trattamento, salvo che il diritto applicabile vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico. La nomina ha durata pari a quella del presente Contratto e cessa automaticamente al termine del rapporto contrattuale, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione agli obblighi che, per loro natura, sono destinati a permanere anche successivamente alla cessazione del rapporto.

3. La materia del trattamento riguarda le attività di trattamento necessarie all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Contratto. Le categorie di dati personali trattati sono quelle necessarie all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto e, in relazione alle specifiche attività affidate, comprendono dati identificativi e dati di contatto. Le categorie di interessati sono utenti, partecipanti alle iniziative, dipendenti e collaboratori del Titolare. La natura del trattamento consiste nelle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e ogni altra operazione necessaria all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, nei limiti delle istruzioni impartite dal Titolare.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna ad adempiere agli obblighi e alle prescrizioni ad esso applicabili previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Il Responsabile garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano state adeguatamente istruite in materia di protezione dei dati personali e si siano impegnate alla riservatezza o siano soggette a un adeguato obbligo legale di riservatezza. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile deve mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

5. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, il Responsabile può ricorrere a uno o più sub-responsabili del trattamento solo previa autorizzazione scritta del Titolare. Il Responsabile è tenuto a informare preventivamente il Titolare dell'identità del sub-responsabile e delle specifiche attività di trattamento che intende affidargli. Ogni aggiunta o sostituzione di sub-responsabili è soggetta alle medesime condizioni di autorizzazione. Il Responsabile deve verificare che il sub-responsabile presenti garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento. Il Responsabile deve garantire che il sub-responsabile sia vincolato, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali previsti dal presente Contratto e dalle istruzioni impartite dal Titolare. Qualora il Titolare ne faccia richiesta, il Responsabile è tenuto a mettere a disposizione copia del contratto o altro atto giuridico stipulato con il sub-responsabile, nonché le eventuali successive modifiche, fatta salva la possibilità di oscurare le informazioni riservate o coperte da segreto aziendale nella misura necessaria. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile rimane pienamente responsabile nei confronti del Titolare dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile.

6. Il Responsabile deve assistere il Titolare del Trattamento, nella misura in cui ciò sia possibile e mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. Qualora gli interessati esercitino uno di tali diritti presso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare senza ingiustificato ritardo le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti. Il Responsabile è altresì tenuto a informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, di ogni violazione dei dati personali trattati per conto del Titolare di cui venga a conoscenza, e a fornire al Titolare tutte le informazioni e la collaborazione necessarie per consentirgli di adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile deve inoltre assistere il Titolare, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile, nell'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 32, 35 e 36 del Regolamento (UE)

2016/679, mettendo a disposizione del Titolare tutte le informazioni e la collaborazione necessarie per consentirgli di adempiere ai suddetti obblighi.
7. Il Responsabile deve comunicare al Titolare il nome e i dati di contatto del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora sia tenuto a designarne uno ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 e abbia provveduto alla relativa designazione. Il Responsabile assicura, ove necessario, la collaborazione e l'interlocuzione tra il proprio Responsabile della protezione dei dati e il Responsabile della protezione dei dati di FST.
8. Al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento dei dati personali, il Responsabile, su scelta del Titolare, è tenuto a cancellare tutti i dati personali trattati per conto del Titolare oppure a restituirli al Titolare, e in entrambi i casi a cancellare le copie esistenti, salvo che la conservazione dei dati personali sia richiesta dal diritto dell'Unione europea o dello Stato italiano. La cancellazione o la restituzione dovranno riguardare tutti i dati personali trattati dal Responsabile e, ove applicabile, dai sub-responsabili, indipendentemente dal supporto o sistema sul quale siano memorizzati. Il Responsabile è tenuto a documentare per iscritto al Titolare l'avvenuta cancellazione dei dati, qualora richiesta dal Titolare. Gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano anche alla cessazione anticipata del rapporto contrattuale, per qualsiasi causa intervenuta.
9. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e consente e contribuisce alle attività di verifica, comprese le ispezioni, effettuate dal Titolare o da altro soggetto da quest'ultimo incaricato, al fine di verificare la conformità dei trattamenti effettuati alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, alle istruzioni impartite dal Titolare e alle previsioni del presente Contratto. Il Responsabile si impegna a fornire tempestivamente al Titolare la documentazione e le informazioni ragionevolmente necessarie ai fini delle suddette verifiche e a collaborare alla loro effettuazione. Le attività di verifica sono svolte, ove possibile, con modalità tali da non arrecare un pregiudizio ingiustificato alle normali attività del Responsabile. Qualora dalle attività di verifica emergano non conformità, il Responsabile è tenuto ad adottare, senza ingiustificato ritardo, le misure correttive necessarie per assicurare la conformità del trattamento agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, alle istruzioni del Titolare e al presente Contratto.
10. Qualora, nell'ambito delle attività oggetto del presente Contratto, il Responsabile o soggetti incaricati dal Responsabile svolgano funzioni riconducibili a quelle di amministratore di sistema, il Responsabile è tenuto ad assicurare il rispetto delle disposizioni normative e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali applicabili in materia, nonché ad adottare tutte le misure e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il Responsabile è tenuto a fornire al Titolare, su richiesta, le informazioni e la documentazione necessarie a verificare il rispetto degli obblighi in materia di amministrazione di sistema, comprese, ove applicabili, le informazioni relative ai soggetti individuati quali amministratori di sistema e alle misure adottate in relazione alle relative attività.
11. Qualora l'Affidataria agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartite dal Titolare o non adotti le misure tecniche e organizzative adeguate al rischio del trattamento, resta ferma la responsabilità dell'Affidataria ai sensi della normativa applicabile, ivi compreso, ove ne ricorrano i presupposti, l'art. 82 del Regolamento (UE) 2016/679. Resta altresì ferma la responsabilità contrattuale dell'Affidataria per la violazione degli obblighi previsti dal presente Contratto o dalle istruzioni documentate impartite dal Titolare. In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo o di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali, il Titolare potrà adottare i provvedimenti previsti dal presente Contratto, ivi compresa, ove ne ricorrano i presupposti, la risoluzione del Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali dell'Affidataria

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 – emendato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e aggiornato nei contenuti con l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 GDPR - la Committente informa l'Affidataria che:

a) i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle predette normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
b) l'Affidataria può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 11 - Obbligo di rispettare il Codice Etico e i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.Lgs. 231/01). Manleva

1. L'Affidataria è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., munito dei relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L'Affidataria dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.
2. L'Affidataria aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L'Affidataria si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L'Affidataria manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del D.Lgs. 231/01 da parte della stessa Affidataria o dei suoi collaboratori, se vi sono.

Art. 12 - Clausola risolutiva espressa

1. Qualora l'Affidataria o i suoi collaboratori, se vi sono, violassero i precetti citati nell'articolo precedente, e/o qualora l'Affidataria o i suoi collaboratori commettessero uno dei reati indicati dal d.Lgs. 231/2001, FST potrebbe risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrebbe effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrebbe inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o *patiendi*.
2. Il presente contratto si intende altresì risolto nel caso in cui dai controlli svolti dalla Committente, l'Affidataria risulti incorrere in una delle "cause di esclusione" descritte dagli articoli 94 e ss. del Codice.

Art. 13 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidataria, unitamente alla stipula del presente contratto, in apposita dichiarazione sottoscritta, comunica il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, su cui transiteranno tutti i movimenti relativi alla corresponsione del compenso per l'erogazione dei servizi qui descritti (il CIG attribuito dall'ANAC all'affidamento di questo Incarico è: **…**) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato. Con la sottoscrizione di tale dichiarazione l'Affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 14 - Oneri tributari e spese contrattuali

1. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA e al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro.
2. L'IVA è a carico di FST. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidataria.

Art. 15 – Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2008, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

Per **Palabra Società Benefit S.r.l.**
La legale rappresentante

Per **Fondazione Sistema Toscana**
Il Direttore